

# Pensioni: blocco dei pagamenti per chi non paga le cartelle esattoriali

A decorrere dal 1° gennaio 2018 vi è l'obbligo per l'Inps di sospendere le **pensioni** il cui importo superi i **5.000 euro** (questo vale anche per il TFR- trattamento di fine rapporto- e il TFS- trattamento di fine servizio).

La sospensione permetterà all'Agenzia Entrate Riscossione di effettuare, su tali somme, prima del loro materiale accredito, il pignoramento e incassare i crediti avanzati dalla pubblica amministrazione e non soluti.

La novità è contenuta nella **legge di bilancio 2018** e pochi giorni fa l'Inps ha diramato un messaggio (**n. 1085 del 12 marzo 2018**) con cui ha impartito le istruzioni operative per i pagamenti delle pensioni e chiarito che dal **1° marzo 2018** è attiva la procedura di verifica in argomento.

In pratica, **quando l'Inps deve effettuare, in favore di un pensionato un pagamento di almeno 5mila euro** (tale limite prima era pari a 10mila euro, ma con la legge di bilancio 2018 è stato ridotto alla metà), **deve sospendere l'accredito e segnalarlo all'Agente della Riscossione** competente per territorio; **quest'ultimo verificherà se il beneficiario è debitore di somme per l'omesso versamento di una o più notifiche di cartelle di pagamento per un importo pari o superiore a 5 mila euro nette e in caso positivo, l'Agente per la riscossione ha 60 giorni di tempo per attivare la procedura di riscossione** (prima della legge di bilancio 2018 l'agente di riscossione aveva solo 30 giorni di tempo). **Nello stesso tempo (60 giorni) l'Inps sospende il pagamento della pensione e accantona solo una parte della pensione, pari a un quinto, detratto il minimo vitale** (che è pari a una volta e mezzo l'assegno sociale: l'assegno sociale 2018 è pari a € 453, quindi la parte impignorabile è pari a € 679,50); questo è il [limite di pignoramento concesso su pensioni](#) ed altre somme ad esse assimilate.

Attenzione: **Si chiarisce che sono escluse da tale procedimento di verifica tutte le prestazioni assistenziali (cat.044, 077, 078), le rendite INAIL (cat. da 700 a 799) e le prestazioni VOCRED (cat.027), VOCCOOP (cat. 028), VOESO (cat. 029) erogate per conto di soggetti diversi dall'Istituto.**

Fonte: [Avv. Nadia Delle Side](#)  
<http://www.invalidi-disabili.it>